

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.388

del 09.10.2003

O G G E T T O

Corte di Appello di Bari. Atto di citazione ad istanza di Bovenga Giuseppe e Minervini Anna c/ Comune di Molfetta per quantificazione e liquidazione indennità di esproprio e di occupazione d'urgenza suolo per costruzione fognatura nera nella zona di levante dell'abitato.

L'anno duemilatre, il giorno nove del mese di ottobre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

| | | | | |
|-------|-----------|--------------|-------------|------------|
| Sig. | MINERVINI | Tommaso | - SINDACO | - Presente |
| Dott. | MAGARELLI | Mauro G.ppe | - ASSESSORE | - Presente |
| Sig. | VISAGGIO | Francesco | - ASSESSORE | - Presente |
| Dott. | BRATTOLI | Mauro | - ASSESSORE | - Presente |
| Avv. | UVA | Pietro | - ASSESSORE | - Presente |
| Dott. | ANCONA | Antonio | - ASSESSORE | - Assente |
| Dott. | TAMMACCO | Saverio | - ASSESSORE | - Presente |
| Sig. | SOLIMINI | Maurizio | - ASSESSORE | - Assente |
| Dott. | MEZZINA | Maria | - ASSESSORE | - Assente |
| Sig. | NAPPI | Francesco S. | - ASSESSORE | - Assente |

Presiede: Sig.Tommaso MINERVINI – **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Dott.Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PUBBLICATA IL 14.10.2003

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 23.06.2003, con prot. n.123, è stato notificato al Comune di Molfetta l'atto di citazione proposto – a cura dell'Avv. Leonardo Scardigno – dinanzi alla Corte di Appello di Bari dai Sigg.ri Bovenga Giuseppe e Minervini Anna (proprietari di un appezzamento di terreno sito in agro di Molfetta ed identificato in catasto alla partita 14817, foglio 10 particelle 218, 219, per una superficie complessiva di mq.174, oggetto di procedura espropriativa finalizzata alla costruzione della fognatura nera nella zona di levante dell'abitato) c/ il Comune di Molfetta;
- La citazione de qua è per l'udienza del **29 ottobre 2003**, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima della data dell'udienza di comparizione nei modi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti domande e conclusioni:
- “1) determinare, previa disponenda CTU, l'ammontare dell'indennità definitiva di occupazione temporanea e d'urgenza, sostanzialmente in conguaglio rispetto alla indennità provvisoria già liquidata dal Comune convenuto, dovute agli attori dal Comune di Molfetta in base ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia, alla luce del decreto di esproprio n.293 del 15.06.1993, riguardante le parti di fondo espropriate individuate al foglio 10 particelle 218 e 219 del Comune di Molfetta, e della sentenza della Corte Costituzionale n.67 del 1990, con esclusione della riduzione del 40% in conformità di quanto sancito dalla sentenza n.283 del 1993 della Corte Costituzionale;
- 2) condannare il Comune di Molfetta, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle somme così come innanzi determinate. Oltre maggior danno e svalutazione monetaria e interessi legali sulla somma così rivalutata a far tempo dal sorgere dalla data al maturato diritto al soddisfo;
- 3) con condanna del Comune convenuto alle spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario IVA e CAP come per legge, oltre il rimborso delle spese CTU da espletarsi.”;
- Vista la nota del 15.09.2003, con la quale il Capo Settore Territorio, Ing. Giuseppe Parisi evidenzia la necessità di resistere alla citazione in quanto l'area oggetto di esproprio al momento dell'occupazione e della espropriazione era di tipo agricolo Zona “E” del P.R.G.C..
- Ritenuto, recependo il parere del Capo Settore Territorio, che l'azione spiegata dai Sigg.ri Bovenga Giuseppe e Minervini Anna c/ il Comune di Molfetta risulta destituita di ogni e qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto e che si appalesa necessaria la costituzione dell'Ente per la difesa delle ragioni del Comune stesso;
- Ritenuto a tal fine, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'avv. Mauro Palma da Molfetta, demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
- Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma AA. LL. per la regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;

A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di conferire l'incarico di rappresentante all'Avv. Mauro Palma con studio in Molfetta, alla Via Sen. Palummo n.18, per la rappresentanza nel giudizio civile

instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Bari, dai Sigg.ri Bovenga Giuseppe e Minervini Anna c/ il Comune di Molfetta, meglio specificato in premessa.

- 2) di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto e spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
- 3) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché all'espressa dichiarazione che non vi sia in corso analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art. 5 regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.106 del 07.03.2002).
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei mini tariffari in parcella (delibera di G.C. n. 266 del 21.04.1999) sicché le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del Consiglio del competente Ordine Forense.
- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18.08.2000 n.267.
- 8) di trasmettere la presente deliberazione all'Unità Autonoma Affari Legali per gli adempimenti consequenziali.